

CONVENZIONE

FRA

La società _____ concessionaria della casa produttrice di autoveicoli _____ con sede legale in _____

Via _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, rappresentata dal Sig. _____, nella sua qualità di _____

(qui di seguito anche "Concessionaria")

e

L'impresa _____, con sede legale in _____ e sede operativa in _____ (se diversa), iscritta al Registro delle imprese di _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, qui rappresentato da _____, nella sua qualità di _____;
(qui di seguito anche "**Centro di Raccolta**" o – semplicemente – "**Centro**")

* * *

Premesso:

- (a) Che a seguito della emanazione da parte dell'Unione Europea della direttiva 2000/53 sui veicoli a fine vita, la Repubblica Italiana con propri decreti legislativi del 24 giugno 2003 n. 209 e successive modificazioni ha inteso regolare la demolizione di veicoli fuori uso in aderenza con la normativa europea.
- (b) Che in data 12 maggio 2005 è intervenuto un accordo interassociativo tra ANFIA (associazione dei produttori di autoveicoli); FEDERAICPA (associazione delle imprese di vendita di autoveicoli); FISE-UNIRE (associazione delle imprese del recupero tra cui si annoverano i centri di raccolta di veicoli da demolire); e UNRAE (associazioni delle imprese importatrici di autoveicoli) che prevede una collaborazione tra le imprese della filiera per l'applicazione della legislazione sui veicoli fuori uso destinati alla demolizione.
- (c) Che la società _____ è concessionario di vendita dei veicoli prodotti dalla Casa Automobilistica _____ e importati in Italia dalla _____
- (d) Che l'impresa _____ è un centro di raccolta autorizzato da _____ con atto _____ del _____ che ha stipulato con la Casa automobilistica _____ un contratto per la demolizione dei veicoli fuori uso in base alla normativa vigente
- (e) Che in base all'art. 5 comma 6 del d. lgs. 24 giugno 2003, n. 209 come modificato dal D. lgs. _____ la Concessionaria è tenuta a rilasciare in relazione ai veicoli fuori uso che ritira per destinarli alla demolizione (quali ivi definiti), un certificato di rottamazione conforme a quello di cui all'allegato IV del Decreto, in nome e per conto del Centro di raccolta ove il veicolo sarà destinato per la demolizione.

* * *

Tutto ciò premesso, fra la _____ (concessionaria) e _____ (Centro di Raccolta), come sopra definiti, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Premesse ed allegati.

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente convenzione (di seguito anche "convenzione"). Alla presente convenzione si allega sotto la lettera "a" il modello del certificato di rottamazione che la concessionaria dovrà rilasciare, in seguito "certificato"

Art. 2 - Oggetto della convenzione .

1. Con la presente convenzione la Concessionaria affida al Centro di raccolta che accetta, l'incarico senza corrispettivo di effettuare la demolizione dei veicoli fuori uso conferiti da terzi detentori e/o proprietari ai sensi del D. Lgs 209/03 e successive modifiche e integrazioni, e secondo quanto previsto dai successivi artt. 3 e 4
2. Il Centro di Raccolta, autorizza pertanto sin d'ora il _____ Concessionario a rilasciare i certificati di rottamazione in nome e per conto del Centro, relativamente ai veicoli fuori uso che essa Concessionaria ritirerà per demolizione e che verranno conferiti al Centro stesso presso l'impianto sito in _____ alla via _____
3. Il rilascio del certificato di rottamazione potrà avvenire a mezzo collegamento on-line, tramite un servizio di "Teleprenotazione" o a mezzo certificati di rottamazione conformi all'Allegato A, che il Centro stesso si impegna a fornire alla Concessionaria.

Art. 3 - Obblighi della Concessionaria

1. La Concessionaria si obbliga a consegnare al Centro di raccolta tutti i veicoli fuori uso ritirati per demolizione e per i quali è stato rilasciato un certificato di rottamazione in nome e per conto del centro di raccolta della ditta _____
La Concessionaria si obbliga altresì a
 - a) Custodire i certificati di rottamazione consegnatigli dal Centro in luogo chiuso, sicuro e non accessibile, affinché non se ne possa fare un uso illecito, affidandone la compilazione solo a propri dipendenti individuati nominalmente.
 - b) Rilasciare il certificato di rottamazione solo nel caso di ritiro di un veicolo fuori uso da destinare alla demolizione presso il centro di raccolta della ditta _____
 - c) Controllare prima di ritirare il veicolo e rilasciare il certificato di demolizione, l'effettiva radiabilità dello stesso dal P.R.A. in base alla documentazione consegnata, a questo fine si impegna a verificare, se necessario presso il P.R.A., l'effettiva iscrizione del veicolo al P.R.A. e l'effettivo intestatario; se lo stesso sia gravato da ipoteche o vincoli, e ad effettuare ogni altra operazione, necessaria per consentire la radiazione dal P.R.A. del veicolo ritirato per demolizione.
 - d) Consegnare al centro il veicolo nello stato in cui lo ha ricevuto, senza smontare o togliere alcunché dallo stesso.
 - e) Consegnare al Centro:
 - 1) copia di ciascun certificato di rottamazione emesso (ed eventualmente tutte le copie di quelli annullati)

- 2) copia dei documenti di identità del detentore e del proprietario di ciascun veicolo
- 3) i documenti di circolazione di ciascun veicolo (le due Targhe, la Carta di circolazione, il Certificato di proprietà o il Foglio complementare, e in assenza di uno qualsiasi di questi documenti la relativa denuncia) onde permettere la radiazione del veicolo dal P.R.A. In alternativa, la copia del Certificato di Proprietà con annotata la cessazione dalla circolazione del veicolo.
- f) tenere in ordine i registri previsti dalla normativa per i veicoli fuori uso.
- g) Ottenere la restituzione del certificato di rottamazione, nel caso che lo stesso sia stato erroneamente rilasciato per un veicolo che non riceve in base alla presente convenzione da parte del Centro di raccolta.

Art. 4 - Obblighi del Centro di Raccolta

1. Il Centro si obbliga a fornire, a proprie spese, il servizio telematico e/o i certificati di rottamazione nella misura richiesta dalla concessionaria, sostanzialmente uguali al modello allegato.
2. A fornire al concessionario collaborazione, assistenza e consulenza per verificare in sede di ritiro del veicolo destinato alla demolizione la congruità della documentazione presentata dal detentore del veicolo, a questo fine viene fornita linea telefonica privilegiata rispondente al n. _____
3. Il Centro si obbliga a ritirare gratuitamente, salvo le spese di trasporto ed eventuali oneri PRA, tutti i veicoli per cui il concessionario ha rilasciato un certificato di rottamazione di qualsiasi marca rientranti nella nozione di "veicoli fuori uso" di cui al Decreto 209/03 e successive modificazioni.
4. L'obbligo del Centro sussiste per ogni Veicolo che sia:
 - i. dotato del motore, di tutti i componenti della carrozzeria, del catalizzatore e della centralina elettronica;
 - ii. privo di rifiuti aggiunti;
5. **L'obbligo di ritiro gratuito del veicolo da parte del Centro non sussiste qualora:**
 - i. il Veicolo non sia stato immatricolato e registrato in conformità alla normativa italiana,
 - ii. il Veicolo appartenga ad una classe non rientrante nel campo di applicazione del Decreto;
 - iii. il Veicolo sia privo degli elementi essenziali, quali – a titolo puramente esemplificativo – motore, componenti della carrozzeria, del catalizzatore, della centralina elettronica, ovvero contenga rifiuti aggiunti.

Il Centro potrà ritirare veicoli rientranti nella previsione del presente punto a fronte del pagamento – da parte della Concessionaria, o del detentore che lo ha consegnato alla Concessionaria – di un corrispettivo idoneo a compensare l'eventuale valore negativo da concordare tra le parti.

Il Centro si obbliga a rottamare i veicoli, nonché a compiere sui veicoli le operazioni di trattamento, messa in sicurezza e demolizione, quali previste dal Decreto, nel rigoroso rispetto della normativa vigente ed applicabile.
6. Se richiesto dalla concessionaria, il Centro si obbliga altresì a curarne la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, ponendo in essere ogni formalità a tal fine necessaria e/o opportuna, e rilasciandone alla concessionaria tutta la documentazione prevista. In tal caso, le formalità previste dal DPR n°

358 del 19/9/2000, dovranno essere perfezionate entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo presso il concessionario e dal rilascio del certificato di rottamazione secondo le norme attualmente vigenti

7. Il Centro si impegna inoltre a porre in essere quanto segue:
- i. annotare, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, gli estremi della denuncia di cancellazione dal PRA nel registro di entrata e uscita dei veicoli;
 - ii. non procedere al trattamento del veicolo prima che questo sia stato cancellato dal PRA;
 - iii. a comunicare alla Concessionaria tempestivamente per iscritto il raggiungimento della saturazione della capacità autorizzata per la demolizione dei veicoli fuori uso.
8. A richiesta del Concessionario il centro s'impegna ad inviare direttamente agli intestatari dei veicoli ritirati per demolizione dalla concessionaria il Certificato di Proprietà con annotata la cessazione dalla circolazione del veicolo stesso ovvero copia dello stesso eventualmente corredata dal certificato definitivo di chiusura della pratica.

Art. 5- Consegna dei moduli per i certificati di demolizione e dei veicoli

1. Il centro di raccolta rilascerà alla concessionaria periodicamente i moduli per i certificati richiesti in triplice copia (uno per il detentore del veicolo, uno per la concessionaria ed uno per il centro). Essi dovranno essere compilati in ogni parte a cura dell'incaricato della concessionaria e firmato da chi consegna il veicolo e da chi lo riceve.
2. I moduli dei certificati saranno contrassegnati con un alfanumerico. Ogni consegna sarà annotata su un registro controfirmata da ciascuna delle parti. La restituzione dei moduli non utilizzati o annullati sarà altresì annotata sul medesimo registro controfirmata da ciascuna delle parti.
3. Una volta ritirato il veicolo e rilasciato il certificato, la concessionaria ne darà comunicazione entro il giorno lavorativo successivo al Centro che dovrà provvedere al ritiro del veicolo e – se richiesto - della documentazione di cui all'art. 3 comma 2 lettera d) onde consentire la radiazione dal P.R.A del veicolo stesso nel rispetto dei termini previsti, 30 giorni.
4. In alternativa, il Centro di raccolta fornirà, gratuitamente, l'accesso ad un sistema telematico, che consentirà al Concessionario, il rilascio del Certificato di rottamazione in nome e per conto del Centro stesso, al momento del ritiro del veicolo, con contestuale conferimento automatico dell'incarico al Centro.
5. Allorché sarà stata effettuata la radiazione il Centro, provvederà entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della radiazione al ritiro del veicolo emettendo il formulario di trasporto previsto dall'art. 15 del D. L.gs 22/97 . Sul formulario redatto in quattro copie sarà annotata l' alfanumerico del certificato di demolizione rilasciato per quel veicolo
6. La parte che avrà effettuato la radiazione consegnerà all'altra parte il certificato di rottamazione definitivo con annotata la data e il numero di formalità di presentazione al P.R.A. ovvero il Certificato di proprietà con annotata la cessazione dalla circolazione.

Art.6- Durata; recesso.

1. La convenzione decorre dalla data della sua stipulazione ed ha una durata indeterminata. Ciascuna delle parti ha facoltà di disdirla con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata R.R.

2. La presente convenzione potrà altresì essere risolta di diritto a semplice richiesta dalla parte che ne ha interesse nel caso che l'altra parte non abbia dato tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata a/r della cessazione della propria attività, ovvero del fatto che non dispone più delle autorizzazioni per operare, comprese tra queste anche la licenza di concessionaria della Casa costruttrice.
3. Ciascuna delle Parti può risolvere di diritto la convenzione nel caso in cui si verifichi uno qualsiasi degli eventi di seguito elencati:
 - (i) una Parte viene sottoposta, anche su propria richiesta, ad una procedura concorsuale, ovvero stipuli accordi di cessione dei beni ai creditori o di concordato stragiudiziale;
 - (ii) si verificano rilevanti modifiche circa l'assetto proprietario e/o organizzativo e/o gestionale di una Parte;
 - (iii) una Parte subappalta e/o trasferisce in qualsiasi modo a terzi diritti e/o obbligazioni derivanti dalla Convenzione.
4. In caso di cessazione della convenzione, nessun risarcimento e/o indennizzo sarà dovuto da una Parte in favore dell'altra.

Art. 7- Effetti della cessazione della Convenzione.

1. A seguito della cessazione della convenzione la concessionaria restituirà al Centro tutti i certificati non utilizzati.
2. In caso di cessazione della Convenzione, il Centro è comunque tenuto a collaborare con la concessionaria continuando a fornirle tutte le informazioni necessarie relative al trattamento dei veicoli che avrà ricevuto dalla stessa.
- 3.

Art. 8- Modifiche; rinunce; interpretazione.

1. La convenzione può essere modificata solo per iscritto con documento appositamente sottoscritto da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.
2. Il fatto che, occasionalmente, una delle Parti possa non pretendere la puntuale esecuzione di una qualsiasi delle clausole della Convenzione non comporta in alcun modo rinuncia a tale clausola.

Art. 9 Norme finali.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che tanto la concessionaria che il Centro stipulano la presente convenzione come soggetti autonomi ed indipendenti, che agiscono ed operano quali liberi imprenditori ed assumono in proprio le obbligazioni, i costi ed i rischi legati allo svolgimento delle attività che ciascuna compie.
2. Ai fini del d. lgs. 196/2003 (c.d. "Codice della Privacy") le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse tratta i dati relativi all'altra Parte ai soli fini dell'esecuzione della convenzione, nonché degli adempimenti normativi del Decreto, fiscali e contabili che ne derivano.